

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1955

(48^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile » (1098) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	881, 883, 884
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>		882, 883, 884
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>		881, 882
PALERMO		882

« Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329 » (1129) (Di iniziativa dei senatori Palermo ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	885, 887, 888
ANGELILLI, <i>relatore</i>	885, 888
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	887, 888
PALERMO	887, 888

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Palermo, Rizzatti, Smith e Taddei.

Intervengono, inoltre, i Sottosegretari di Stato per la difesa Bertinelli e Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile » (1098).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro ritiene che il disegno di legge possa aver corso. Fa presente, peraltro, la necessità che le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 5 siano concesse con criteri strettamente obiettivi, limitandole ai casi di vera necessità ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevoli senatori, come è a conoscenza di questa Commissione, con decreto ministeriale 14 aprile 1934, emanato in virtù dell'articolo 20 del « Regolamento per la navigazione aerea » approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e modificato con regio decreto 2 marzo 1933, n. 673, venivano stabilite le tasse di approdo, di partenza e di ricovero degli aeromobili privati negli aeroporti statali. Cosicché si delineava una situazione, in base alla quale il Ministro stabiliva delle imposizioni. Ma per

4^a COMMISSIONE (Difesa)48^a SEDUTA (27 ottobre 1955)

il sistema attualmente vigente in Italia, per cui ogni imposizione non può essere determinata altro che per legge, la presente materia non può più esser regolata con determinazioni ministeriali o in via regolamentare, ma deve invece essere regolata con legge.

Ciò è quanto ho voluto premettere rapidamente in linea costituzionale.

Circa le finalità che il presente disegno di legge si propone, debbo ricordare agli onorevoli colleghi, che, anzitutto, attraverso di esso si persegue una esigenza inderogabile, cioè di perequare le tariffe all'attuale valore della lira. La seconda ragione, che ispira il disegno di legge, è quella di poter mettere a disposizione del Ministero della difesa un fondo attraverso il quale potranno essere affrontate varie esigenze dell'aviazione civile. Ritengo, quindi, che il disegno di legge debba avere senz'altro la nostra approvazione.

Passo ora a un breve commento dei dieci articoli del provvedimento. L'articolo 1 stabilisce quali sono i diritti relativi al movimento degli aeromobili (diritto di approdo, di partenza, di ricovero, di assistenza), quelli relativi al movimento delle persone (diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero) e quelli relativi al movimento delle merci (diritto di imbarco e di sbarco per le merci destinate o provenienti dall'estero).

PALERMO. Si tratta solo degli aeromobili privati?

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Ci si riferisce a tutti gli aeromobili, anche a quelli di linea.

L'articolo 2 determina la misura delle tariffe per l'approdo, che vanno da un minimo ad un massimo.

Gli articoli 3 e 4 fissano le tariffe per il ricovero degli aeromobili e le prestazioni rese da parte del personale specializzato degli aerodromi.

L'articolo 5 prevede l'esenzione, a condizione di reciprocità, per aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali.

Gli articoli 6 e 7 determinano le tariffe per i diritti relativi al movimento delle persone e delle merci.

L'articolo 8 stabilisce che, nei limiti fissati dagli articoli 2, 6 e 7, la misura dei diritti è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 9 dichiara il proprietario dell'aeromobile solidalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi tributari previsti dai precedenti articoli, mentre l'articolo 10 rinvia ad un successivo provvedimento di natura regolamentare la determinazione delle modalità di accertamento, riscossione e accertamento dei diritti.

Concludo, pertanto, invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, ricordando ancora che con i fondi che esso determinerà, si provvederà soprattutto alla costruzione degli aeroporti di Palermo e di Venezia.

PALERMO. Noi dichiariamo che voteremo a favore del disegno di legge. Facciamo osservare unicamente che sarebbe più appropriato parlare di aeromobili civili, e non di aeromobili privati.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il presente disegno di legge concerne tutti gli aeromobili, tranne quelli militari. Sono anche esclusi gli aeromobili privati adibiti al Presidente del Consiglio, ai Ministri o ai diplomatici stranieri. Gli ambasciatori stranieri si servono di aeromobili civili, non militari, che, agli effetti di questo disegno di legge, non possono essere considerati privati. Ecco perchè nel disegno di legge si è usata la definizione « aeromobili privati ».

Ho poco da aggiungere a quanto autorevolmente detto dal senatore Cornaggia Medici. Tuttavia, vorrei porre l'accento sul fatto che si tratta di un provvedimento inteso a perequare le tariffe. Basti pensare che secondo le norme attualmente in vigore vengono pagate solo 20 lire per l'ingresso agli aeroporti. Occorre, quindi, elevare le tariffe ad un livello che, nondimeno, resta sempre inferiore a quello degli aeroporti esteri.

In secondo luogo, osservo che il ricavato di tali tasse sarà destinato esclusivamente alla migliore attrezzatura degli aeroporti civili. Infatti, per ragioni che è inutile che io richiami, il bilancio del Ministero della difesa è piuttosto complesso e sul totale del bilancio una

4^a COMMISSIONE (Difesa)48^a SEDUTA (27 ottobre 1955)

parte troppo esigua è destinata all'aviazione civile, essendo le spese militari vere e proprie prevalenti ed assorbenti. Credo, quindi, che il presente disegno di legge, si raccomandi all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:

a) Diritti relativi al movimento degli aeromobili:

- diritto di approdo;
- diritto di partenza;
- diritto di ricovero;
- diritto di assistenza.

b) Diritti relativi al movimento delle persone:

diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero.

c) Diritti relativi al movimento delle merci:
diritto d'imbarco di merci destinate all'estero;

diritto di sbarco di merci provenienti dall'estero.

(*E approvato*).

Art. 2.

Per l'approdo degli aeromobili in un aerodromo statale è dovuto un diritto in misura non superiore:

a) relativamente agli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere commerciale:

a lire 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilità;

a lire 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

b) per gli aeromobili che svolgono attività aerea di carattere commerciale entro i limiti del territorio nazionale:

a lire 200 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilità;

a lire 300 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

c) relativamente agli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere turistico:

a lire 400 per ogni aeromobile di peso non superiore ad una tonnellata;

a lire 800 per ogni aeromobile di peso superiore ad una tonnellata.

Per la partenza delle categorie di aeromobili sopra indicate è dovuto un diritto uguale a quello di approdo.

Le misure indicate nel primo comma sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza hanno luogo nelle ore notturne.

I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente dell'aeromobile nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*; dal pilota dell'aeromobile nel caso di cui alla lettera *c)*.

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Faccio rilevare che la diversa misura dei diritti elencati in quest'articolo è dovuta alla seguente ragione. Il trasporto commerciale importa un diritto più alto del trasporto turistico, perchè ha un carattere maggiormente speculativo. Il trasporto commerciale e turistico internazionale, poi, ha tariffe leggermente più alte rispetto al trasporto nazionale sia per una legittima preoccupazione di tutela delle nostre linee, sia perchè l'attività nazionale è più ridotta e si presta meno ad essere colpita. Si ha, infine, una sovrattassa per il ricovero notturno, e lo scopo di tale diritto è ovvio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

(*E approvato*).

Art. 3.

Per il ricovero negli aerodromi statali, anche allo scoperto, di aeromobili di qualsiasi tipo è dovuto un diritto nella misura di lire 200

4^a COMMISSIONE (Difesa)48^a SEDUTA (27 ottobre 1955)

per tonnellata o frazione di tonnellata per ogni giornata, da computarsi da una mezza notte all'altra, e per le frazioni di giornata eccedenti le 6 ore.

Il diritto di ricovero è dovuto dall'esercente nel caso di aeromobili che svolgono attività di carattere commerciale; direttamente dal pilota in tutti gli altri casi.

(È approvato).

Art. 4.

Per ogni ora o frazione di ora di prestazioni rese negli aerodromi statali agli aeromobili da parte del personale specializzato degli aerodromi stessi è dovuto un diritto di lire 800 per ciascun specializzato, sempre che la durata delle prestazioni superi la mezz'ora.

Il diritto è dovuto dal richiedente le prestazioni.

(È approvato).

Art. 5.

I diritti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non si applicano, sotto condizione di reciprocità relativamente agli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali.

Resta salva, inoltre, la facoltà dell'Amministrazione di concedere le agevolazioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88, e rimangono ferme le esenzioni già accordate ai sensi del predetto secondo comma.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per l'articolo 5 mi richiamo a quanto detto precedentemente circa gli aeromobili statali non militari. Tali facilitazioni — resta inteso — sono riservate a chi faccia altrettanto con noi, cioè sotto condizione di reciprocità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Per ogni passeggero in partenza per l'estero che prende imbarco su un aeromobile è dovuto un diritto non superiore a lire 1.000.

Il diritto non è dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero.

Il diritto non è dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni e per i dipendenti dello Stato che viaggiano per motivo di servizio. La misura di esso è ridotta alla metà per i ragazzi fino a dodici anni.

Il diritto è dovuto dal vettore, che può rivalersene nei confronti dei passeggeri.

(È approvato).

Art. 7.

Per ogni chilogrammo di peso lordo di merce imbarcata su un aeromobile e destinata all'estero è dovuto un diritto non superiore a lire 100.

Il diritto è dovuto dal vettore, che può rivalersene sullo speditore.

Un diritto di eguale importo è dovuto dal destinatario per ogni chilogrammo di merce sbarcata da un aeromobile e proveniente dall'estero.

(È approvato).

Art. 8.

Nei limiti stabiliti dagli articoli 2, 6 e 7 la misura dei diritti di cui agli articoli stessi è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si è voluta rimettere al decreto del Presidente della Repubblica una diversa imposizione dei diritti in relazione alla diversa importanza degli aeroporti. Infatti è giusto che in un aeroporto perfettamente attrezzato le tariffe di assistenza o di ricovero siano maggiori, che in un aeroporto pressochè di fortuna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi tributari previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge.

(*E approvato*).

Art. 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti di cui alla presente legge. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto si provvederà con le modalità attualmente vigenti.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Palermo ed altri: « Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329 » (1129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Palermo ed altri: « Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

L'articolo 85, n. 3, del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Figlio unico o figlio unico maschio di padre inabile al lavoro proficuo o di madre vedova, ovvero unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età ».

ANGELILLI, *relatore*. La materia degli esonerati dal servizio obbligatorio di leva (o di invio in congedo anticipato secondo l'espressione usata dalle norme ora in vigore) è stata nel tempo regolata dall'articolo 86 del testo unico approvato con regio decreto 6 agosto 1888, numero 5655, dall'articolo 63 del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, dall'articolo 83 del testo unico approvato con regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437, dall'articolo 86 del testo unico approvato con regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e dall'articolo 85 del testo unico approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, che attualmente disciplina la materia stessa.

Ai fini che interessano il disegno di legge in esame, giova ricordare che l'articolo 86 del testo unico del 1888 prevedeva l'assegnazione alla terza categoria dell'iscritto nelle liste di leva che si trovasse in una delle seguenti condizioni:

- 1) figlio unico di padre vivente;
- 2) figlio primogenito di padre che non avesse altro figlio maggiore di 12 anni;
- 3) figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età;
- 4) figlio unico di madre vedova;
- 5) figlio primogenito di madre vedova.

L'articolo 63 del testo unico del 1911 modificò le ipotesi di cui ai numeri 1, 2 e 3, ponendo nel caso del figlio unico la condizione che il padre fosse entrato nel 65° anno di età o fosse inabile al lavoro, e richiedendo, parimenti per il primogenito, che il padre fosse entrato nel 65° anno di età o fosse inabile al lavoro.

Invariati rimasero i casi di cui ai numeri 4 e 5.

L'articolo 83 del testo unico del 1927 introdusse per il figlio primogenito di padre entrato nel 65° anno di età o inabile al lavoro e per il figlio primogenito di madre vedova la condizione che non vi fosse altro figlio maschio maggiore di 16 anni.

L'articolo 86 del testo unico del 1932, a sua volta, così elencò i casi che interessano:

- 1) figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo;

2) figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

3) figlio primogenito di padre vivente inabile al lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

4) figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni, il quale abbia viventi altri figli maschi;

5) figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

6) figlio che sia unico maschio di madre vedova, inabile al lavoro proficuo;

7) figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi;

8) figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

9) figlio unico superstite di madre vedova.

L'articolo 85 del vigente testo unico del 1938 ha infine così disciplinato la materia: « unico figlio di padre vivente o di madre vedova inabili al lavoro proficuo oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova, purchè in questo secondo caso essi abbiano una o più figlie viventi ».

Ho ritenuto utile richiamare la precedente legislazione in materia anche perchè non mi sembrerebbe che la condizione dell'esistenza in vita di un altro figlio, maschio o femmina, per la concessione del beneficio al figlio di madre vedova non inabile al lavoro proficuo, abbia potuto rappresentare una restrizione voluta dal Governo del tempo nel quadro della politica demografica allora seguita.

In realtà nel corso del tempo, o per diverso apprezzamento di talune situazioni o per tener conto di altre (basti ricordare che nel 1888 vigevo il sistema dell'estrazione a sorte, data la esuberanza dei contingenti di leva) si sono avuti vari mutamenti di indirizzo legislativo, senza, peraltro, che sia possibile affermare un deciso orientamento ispirato da particolari motivi politici.

Venendo a considerare più particolarmente il caso della madre vedova non inabile al lavoro proficuo, si può fondatamente presumere che, ricorrendo la necessità di limitare i casi di esonero, si ritenne meritevole di migliore considerazione, rispetto alla madre di figlio unico,

la vedova con una o più figlie a carico per la ragione che, in genere, specie nelle famiglie più modeste, che sono poi quelle che forniscono il maggiore contingente di leva, l'esistenza di una o più figlie, di massima ancora in giovane età all'epoca in cui il fratello concorre alla leva, determina un aggravamento della situazione familiare.

Oggi, peraltro, l'evoluzione sociale della donna rende più frequenti per essa le occasioni di impiego o di lavoro, mentre può viceversa verificarsi l'esclusione dal beneficio proprio dei giovani in più difficili condizioni di famiglia, per esserne gli unici sostegni.

Un mutamento di indirizzo legislativo potrebbe essere opportuno. A mio avviso però sarebbe necessario dare alla norma proposta non solo una migliore formulazione, ma anche un contenuto più estensivo.

Infatti, non vedo il motivo perchè alla espressione iniziale della disposizione in vigore (« unico figlio maschio... ») dovrebbe essere sostituita quella di « figlio unico o figlio unico maschio... », in quanto l'ipotesi di « figlio unico maschio » è ovviamente comprensiva di quella di « figlio unico ».

Inoltre l'articolo unico proposto prevede la concessione del beneficio all'unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età escludendo così il figlio unico dal beneficio in parola, e ciò in relazione alla dizione della prima parte dell'articolo proposto che fa espresso riferimento al « figlio unico o figlio unico maschio ».

Propongo, perciò di estendere il beneficio di cui trattasi anche al figlio unico di padre vivente di oltre 64 anni di età, e di emendare, in conseguenza, l'articolo in esame sopprimendo nella prima parte le parole « figlio unico » e, nella seconda, le parole « unico figlio maschio ».

Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, l'articolo unico dovrebbe, a mio avviso, essere così formulato: « figlio unico maschio, di padre inabile a lavoro proficuo o di madre vedova, ovvero di padre di oltre 64 anni di età ».

Infine, ad evitare dubbi di interpretazione in relazione alla dizione di « figlio unico maschio » che ha dato luogo in passato a pronunce discordanti, si potrebbe eventualmente aggiungere a migliore chiarimento, avendo in ciò riguardo più alla sostanza che alla forma, alle

parole « figlio unico maschio » le altre « con o senza sorelle ».

Per una maggiore precisione formale, poi, sarebbe opportuno che il titolo del provvedimento fosse così modificato: « Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 ».

PRESIDENTE. A mio avviso, la legge sul reclutamento, che dovrà presto essere riveduta, dovrà tener conto di una circostanza di fatto, e cioè della nuova posizione delle donne. Le attuali disposizioni, che risalgono a molti anni fa, considerano ognora la donna come se fosse invariabilmente a carico della famiglia, mentre oggi molte donne lavorano e guadagnano presso a poco quanto gli uomini. Accade, quindi, che talora il figlio unico, invece di essere un sostegno, costituisce un peso, mentre la fonte di guadagno della famiglia è rappresentata dal lavoro delle figlie.

Comunque, venendo all'argomento del disegno di legge proposto dal senatore Palermo, ricordo che il numero 3 dell'articolo 85 del decreto 24 febbraio 1938, che dovrebbe essere modificato, stabiliva testualmente l'esenzione per chi fosse « unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova, inabili al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova, purchè in questo secondo caso essi abbiano una o più figlie viventi ».

Io credo che si potrebbe raggiungere lo scopo, sopprimendo semplicemente l'ultima parte, cioè le parole: « purchè in questo secondo caso essi abbiano una o più figlie viventi ».

PALERMO. Con la legislazione precedente a quella attualmente in vigore si concedeva il beneficio dell'esenzione al figlio unico di madre vedova. Il fascismo, in omaggio alla politica demografica del momento, decise di concedere il beneficio in esame al figlio unico maschio di madre vedova. In sostanza, se una madre vedova aveva un solo figlio, questi doveva prestare servizio militare, se invece aveva un solo figlio maschio e delle figlie femmine, il figlio veniva esentato dal servizio. Era, quindi, una

disposizione ispirata all'incremento demografico.

Il numero 3 dell'articolo 85 prevede già nella prima parte l'esenzione per l'unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova, inabili al lavoro proficuo. Noi vogliamo modificare la seconda parte allo scopo di accordare l'esenzione al figlio unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova, vi siano o non vi siano nella famiglia figlie femmine.

Infatti, oggi si verifica l'assurdo che è chiamato a prestar servizio militare il figlio unico di madre vedova, mentre è esentato il figlio unico maschio, quando cioè vi sono nella famiglia delle figlie, che, come ricordava il Presidente, oggi magari non sono più un peso, ma possono costituire una fonte di guadagno.

Ho, quindi, presentato il disegno di legge per ritornare al vecchio principio che se la madre è vedova o il padre ha superato i 64 anni di età, il figlio unico maschio deve essere esentato, vi siano o non vi siano figlie.

PRESIDENTE. Allo scopo di ottenere una maggiore chiarezza si potrebbe usare la seguente dizione, che, mi sembra, non si presta ad equivoci: « figlio unico maschio, con o senza sorelle, di padre inabile al lavoro proficuo o di madre vedova, ovvero di padre vivente di oltre 64 anni di età ».

PALERMO. Sulla seconda parte possiamo essere d'accordo col Presidente. Chi vogliamo, infatti, esentare dal servizio militare? Il figlio unico e il figlio unico maschio. Quindi, adotterei la dizione: « figlio unico o figlio unico maschio ».

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Innanzitutto ringrazio il relatore che nella sua perspicua relazione ha voluto ricordare anche i precedenti storici della questione. Come hanno già detto il Presidente e il proponente, nella legislazione vigente vi sono delle disposizioni che, alla stregua delle attuali strutture sociali, appaiono assurde, tanto è vero che il Ministero della difesa sta prendendo gli opportuni accordi con i vari Ministeri per modificare tali norme. In che cosa consiste la disarmonia rispetto alle condizioni attuali? Assai opportunamente il Presidente ha fatto

4^a COMMISSIONE (Difesa)48^a SEDUTA (27 ottobre 1955)

osservare che nel passato la donna in generale non lavorava e si presumeva, quindi, che la presenza di alcune figlie nella famiglia costituisse un ulteriore carico per la madre vedova. Il testo unico del 1938 ha voluto, quindi, aggiungere alla condizione della madre vedova, la condizione della coesistenza di altre figlie, senza neppure dire « a carico », in omaggio alla presunzione che la donna sia sempre da considerarsi a carico della famiglia.

Oggi che in genere le donne lavorano, la situazione, invece, si è venuta a rovesciare. Infatti, se la vedova ha un solo figlio e costui deve prestar servizio militare, viene a trovarsi priva di sostegno, mentre se vi sono delle figlie che lavorano la situazione per la madre è in genere migliore.

Pertanto il Governo è favorevole al presente disegno di legge. Quanto alla dizione dell'articolo unico ritengo che, siccome vogliamo raggiungere l'obiettivo di togliere la seconda condizione, cioè che oltre alla esistenza dello stato vedovile vi siano delle sorelle, sarei favorevole a sopprimere le ultime parole del numero 3 dell'articolo 85: « purchè in questo secondo caso essi abbiano una o più figlie viventi ».

PALERMO. La prima parte del numero 3 dell'articolo 85 prevede che siano inabili al lavoro proficuo il padre o la madre vedova. Per la vedova non deve esistere, pertanto, la condizione dell'inabilità al lavoro proficuo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A tale scopo sopprimiamo nella prima parte del numero 3 dell'articolo 85 le parole: « o di madre vedova ».

Il numero 3 risulterebbe, quindi, così formulato: « unico figlio maschio di padre vivente, inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova.

ANGELILLI, *relatore*. La formulazione prospettata dal Rappresentante del Governo in sostanza riproduce l'emendamento che io avevo proposto alla Commissione. Dichiaro, pertanto, di essere favorevole.

PRESIDENTE. L'articolo unico potrebbe essere così formulato:

« L'articolo 85, n. 3, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:

3° unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova »;

PALERMO. Accetto la nuova formulazione dell'articolo. È chiaro, quindi, che la legge, quando parla di unico figlio maschio, intende comprendere anche il figlio unico.

PRESIDENTE. In relazione alla nuova formulazione dell'articolo unico, il relatore propone di sostituire al titolo del disegno di legge proposto dal senatore Palermo il seguente nuovo titolo: « Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico nel nuovo testo di cui ho dianzi dato lettura, e il titolo del disegno di legge modificato in conseguenza.

(Sono approvati).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARTO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari